

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2752

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

(V. Stampato Camera n. 5496)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 aprile 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 aprile 1991*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli  
articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e  
modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

## Art. 2.

1. La custodia cautelare ripristinata a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1991, è mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 274 e 275 del codice di procedura penale.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 1991, N. 60

*All'articolo 1, il comma 3 è soppresso.*

*Decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1991.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in relazione alla pendenza di importanti processi per fatti di eccezionale gravità ed all'allarme provocato nella pubblica opinione dalla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di persone già condannate per delitti di criminalità organizzata, di procedere all'interpretazione autentica della normativa in tema di computo e di sospensione dei termini di custodia cautelare, nonchè di apportare idonei correttivi alla disciplina sulla durata della custodia cautelare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di  
procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della  
custodia cautelare**

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.

2. L'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, nella ipotesi di sospensione ivi prevista, la durata complessiva della custodia cautelare può superare i termini stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, fermo restando il limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice.

3. La custodia cautelare è immediatamente ripristinata se l'imputato è stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su una interpretazione degli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, del codice di procedura penale diversa da quella indicata nei commi 1 e 2. In tal caso ai fini del computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto della custodia anteriormente subita.

## Articolo 2.

1. L'articolo 278 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «della continuazione» sono soppresse la virgola e le parole: «della recidiva»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'articolo 99, comma 4, del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2, numeri 1) e 2), dello stesso articolo.».

## Articolo 3.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificata:

a) nel numero 2) le parole: «non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3)»;

b) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. **Soppresso.**

Articolo 2.

*Identico.*

Articolo 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 4.

1. Nel comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale il punto in fine alla lettera *b*) è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis*) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.».

#### Articolo 5.

1. Nella lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 307 del codice di procedura penale le parole: «con la sentenza di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna».

#### Articolo 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 544 del codice di procedura penale le parole: «non oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno».

#### Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI



(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

*Identico.*

Articolo 5.

*Identico.*

Articolo 6.

*Identico.*